

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'8 marzo 2012, ha adottato la seguente decisione:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 12.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 79 del 14.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Livorno Calcio di Livorno e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO ALLA GARA PADOVA/EMPOLI DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 80 del 19.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL SIGNOR LO MONACO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE CON DIFFIDA E AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA JUVENTUS/CATANIA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 156 del 20.2.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Lo Monaco Pietro e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE OSVALDO PABLO DANIEL SEGUITO GARA ATALANTA/ROMA DEL 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 164 del 27.2.2012)

La C.G.F., sentito il Quarto Ufficiale, respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma l’8 marzo 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete